

STUDIO LEGALE

Avv. Manfredo Piazza

00183 Roma Via Faleria n. 17 Tel fax 0697275553

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Ricorso con istanza sospensiva

procedura concorsuale in materia di pubblico impiego

Per Dott.ssa **Manuela Gagliardi** (C.F. GGLMNL78B60H501Q), nata a Roma il 20.02.1978 ivi residente alla Via Giuseppe Allievo n. 63, rappresentata e difesa, giusta procura in copia informatica che si allega e notifica unitamente con il presente atto, dall'Avv. **Manfredo Piazza** C.F. PZZMFR62T12D086B, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore in Roma Via Faleria n. 17. Si chiedono notifiche e comunicazioni al fax n.0697275553 e/o pec: manfredopiazza@pec.giuffre.it e/o **Ricorrente** -

CONTRO: **Presidenza Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Roma, elettivamente domiciliata ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; fax: 06.96514000; pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. **Resistente** -

CONTRO: **SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ministri**, in persona del Segretario Generale pro tempore, con sede legale in Roma, Piazzetta Capo di Ferro, elettivamente domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; fax: 06.96514000; pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. **Resistente** -

*** **

Oggetto: Previa adozione delle più opportune misure cautelari: - in via cautelare, sospendere e annullare il giudizio espresso nelle due prove scritte 21/30 in entrambe e orale (19/30) nei confronti della odierna ricorrente dalla Commissione esaminatrice **DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 67 UNITA' DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CON PROFILO DI ASSISTENTE (n. 50 assistenti amministrativi, area II, fascia retributiva F2 -cod. concorso**

“ASSAMM”), dal quale è stata esclusa (e quindi non inserita nella graduatoria degli idonei), per non avere raggiunto il minimo sufficiente 21/30 su entrambe le prove scritte e orali.

Nonché per l’annullamento e/o nullità e/o disapplicazione, del relativo verbale contenenti eventualmente ulteriori valutazioni ed altresì del verbale, ove esistente, contenente i criteri predeterminati di valutazione delle prove d’esame scritte e orali, di cui si riserva la formulazione di motivi aggiunti all’esito degli accessi richiesti e di cui attualmente non si ha conoscenza contenente le motivazioni del giudizio numerico reso dalla suddetta Commissione in merito agli elaborati redatti nelle prove scritte sostenute dalla candidata qui ricorrente, **previa sospensiva o altro provvedimento cautelare ritenuto idoneo ed adeguato, ivi compreso procedere, a mezzo di nuova apposita commissione ad hoc costituita con componenti diversi da quelli precedenti, a un riesame degli elaborati in questione, che comprenda sia le operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell’elaborato. Ovvero, la nuova sottoposizione alle suddette prove scritte, se del caso con apposita sessione speciale**, nella prima Camera di Consiglio utile, che fin da ora si chiede di fissare dei seguenti atti e provvedimenti:

- **Riservando fin da ora ulteriori motivi con “motivi aggiunti” all’esito dell’istanza di accesso agli atti già inoltrata all’Amministrazione.**
- Nonché per l’annullamento di ogni ulteriore atto e provvedimento connesso e/o consequenziale e/o presupposto.
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.

FATTO E DIRITTO

La Dott.ssa Gagliardi ha partecipato al concorso in epigrafe, per titoli ed esami, indetto dal **SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 67 UNITA’ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CON PROFILO DI ASSISTENTE (n. 50 assistenti amministrativi, area II, fascia retributiva F2 – cod. concorso “ASSAMM”)**.

La stessa, dopo avere superato le prove preselettive, sosteneva le prove scritte che avevano a oggetto la redazione di elaborati, rispettivamente, la prima prova, in materia di Diritto amministrativo, *“la motivazione nel procedimento amministrativo”* e la seconda prova, in materia di Diritto processuale amministrativo, *“Il divieto degli ius nova in Appello”*. In entrambe le prove la

candidata or qui ricorrente otteneva punti 21/30. La relativa comunicazione veniva ricevuta in data 13.02.2023, come da pec che si allega.

La Dott.ssa Gagliardi veniva quindi ammessa a sostenere la prova orale (colloquio) all'esito della quale otteneva punti 19/30.

Ai sensi dell'art. 9 comma 8 del bando di concorso, *“Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio...”* la candidata non otteneva il minimo (21/30) per l'idoneità con relativo collocamento in graduatoria, bensì una media inferiore delle 3 prove, **pari a 20,33. Pertanto**, la stessa veniva esclusa e non collocata nella graduatoria degli idonei.

La ricorrente, venuta a conoscenza del suo punteggio nella prova orale in data 17.03.2023, ritenendo ingiuste e illegittime le valutazioni relative alle sue prestazioni sia nelle prove scritte che in quella orale, in quanto la sua competenza ed esperienza in materia giuridica sono ampiamente al di sopra del minimo richiesto per l'accesso all'idoneità, essendo la stessa laureata in giurisprudenza (nel corso di laurea sosteneva tra gli altri, come da estratto del libretto che si allega, esami in: Diritto amministrativo – voto 28 e Diritto Costituzionale – voto 26) e avendo svolto anche esperienze nell'ambito di uno studio legale per diversi anni, ha chiesto l'accesso agli atti in data 23.03.2023, facendo istanza di rilascio dei propri elaborati e dei relativi giudizi, nonché ulteriore richiesta il 3.4.2023 per il rilascio del verbale degli eventuali criteri predeterminati di valutazione delle prove scritte e del colloquio.

A tutt'oggi, tuttavia, nessuno dei documenti richiesti dalla candidata esclusa è stato rilasciato e dunque la medesima si trova sprovvista dei medesimi. Conseguentemente, non può neppure enucleare, incolpevolmente, motivi ulteriori (che riserva espressamente con motivi aggiunti al presente ricorso allorché detti atti verranno posti a sua conoscenza) rispetto a questi di seguito qui articolati.

In particolare, si osserva che lo svolgimento e la valutazione delle prove d'esame sono stabiliti all'Art. 9 del bando: *“1. Le prove di esame si articoleranno in due prove scritte ed in una prova orale. 2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, consisterà nella stesura di un elaborato sulle seguenti materie: a) per assistente amministrativo (cod. concorso «ASSAMM»), diritto amministrativo e/o diritto costituzionale; b) per assistente informatico (cod. concorso «ASSINF»), elementi normativi sull'informatica nella pubblica amministrazione, tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi. 3. La seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico, consisterà - per entrambi i profili di assistente amministrativo (cod. concorso «ASSAMM») e di assistente informatico (cod. concorso «ASSINF») - nella stesura di un elaborato di diritto processuale amministrativo. 4. La durata di ciascuna prova scritta e' fissata in quattro ore. Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ciascuna prova. 5. Il colloquio verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti: nozioni di diritto privato; nozioni di diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II del Codice penale; disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; ordinamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Per i candidati per il profilo di assistente amministrativo (cod. concorso «ASSAMM») il colloquio orale verterà anche sugli elementi di informatica. 6. È inoltre prevista una prova, consistente in esercizi di lettura, traduzione e conversazione, finalizzata alla valutazione della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato. Il voto del colloquio è comprensivo anche della valutazione riferita all'accertamento della conoscenza della lingua straniera e dei sistemi applicativi informatici di più comune impiego. 7. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la votazione di almeno 21/30. 8. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio. 9. Le graduatorie di merito per ciascun profilo del concorso sono formate dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale complessivo conseguito da ciascun candidato>>>*

Dal compendio di tale norma emerge chiaramente che non viene in essa enucleato alcun criterio specifico di valutazione delle prove, dovendo quindi chiaramente essere i medesimi integrati dalla Commissione d'esami.

MOTIVI

- 1) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 PER DIFETTO E INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CONSISTENTE NELLA MERA ESPRESIONE NUMERICA DISANCORATA DA ALTRI CRITERI D'ANALISI E CRITICA SPECIFICA DELLE PROVE SCRITTE E ORALI**
- 2) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO PERCHE' LA MANCATA O INADEGUATA ENUCLEAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE NON CONSENTE DI RAGGIUNGERE LO SCOPO PRECIPUO E COSTITUZIONALE DI OGNI CONCORSO (EX ART. 97 COST.) OSSIA DI SELEZIONARE IL MIGLIOR CANDIDATO**

Nella fattispecie, alla odierna ricorrente non risulta che sia stato approvato alcun verbale di predeterminazione dei criteri di valutazione e, pertanto, risulta evidente, allo stato, che la mera espressione di un voto numerico quale espressione della valutazione dei suoi elaborati per le prove scritte e del suo colloquio per la prova orale, che la mancanza di criteri preordinati alla valutazione ha determinato anche una palese violazione dell'obbligo di congrua motivazione, traducendosi in un'assoluta arbitrarietà nell'attribuzione dei voti.

Invero, come noto (Consiglio di Stato, sez. IV, 30 agosto 2017 n. 4107), in materia di pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza);

costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l' idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice; da ciò discende che sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere (irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti), i quali – tipicamente – rappresentano vizi della funzione amministrativa, per essere stato, il potere, scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (in tal senso Cons. di Stato, V, 28 febbraio 2018, n. 1218).

Ciò premesso, non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, sembrerebbe mancare o comunque essere insufficiente l'indispensabile e compiuta predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove dei candidati, sia nel bando (che si è limitato a disciplinare lo svolgimento della selezione, il contenuto delle prove e le modalità di calcolo del voto numerico espresso in trentesimi) sia, successivamente, ad opera della Commissione esaminatrice in apposito verbale da redigersi prima dell'esame o dello svolgimento delle prove, contenente la formulazione dei criteri di massima o la sua integrazione (anche mediante un mero richiamo agli indirizzi, autovincolanti, eventualmente già espressi in sede di redazione del bando). Non essendo noto attualmente se vi siano verbali delle operazioni concorsuali, con cui la Commissione non abbia preventivamente fissato alcun criterio, in linea generale ed astratta, per la valutazione e l'attribuzione del punteggio delle prove scritte, come pure delle prove orali, risulta evidente che tale mancanza inficia ex sé la valutazione numerica che non può ritenersi sic et simpliciter autosufficiente, in relazione alle carenze di specificità di criteri di valutazione del tutto omessi nel bando.

Come detto, la candidata ha inoltrato con pec del 27.03.2023 e del 03.04.2023 richiesta di accesso agli atti con istanza di rilascio di copia sia dei suoi elaborati che dei verbali con relative valutazioni delle prove scritte e orale, oltre che de criteri predeterminati di valutazione di dette prove.

Non avendo ancora ricevuto alcun esito in merito a detta istanza, è giocoforza impugnare le sue valutazioni, di cui si conoscono attualmente, quelle espresse esclusivamente in termini numerici 21/30 prima prova scritta, 21/30 seconda prova scritta e 19/30 la prova orale.

Come accennato e come risultante dalla domanda presentata dalla odierna ricorrente, la stessa è laureata in giurisprudenza e ha anche maturato esperienza pratica in uno studio legale.

Pertanto, risulta a dir poco incongruo e sproporzionato che la Dott.ssa Gagliardi abbia potuto redigere un elaborato in due materia che conosce abbastanza approfonditamente, quali il Diritto amministrativo e il Diritto processuale amministrativo e i rispettivi argomenti - *“la motivazione nel procedimento amministrativo”* e *“Il divieto degli ius nova in Appello”*, che le hanno consentito di redigere due elaborato il cui pregio scientifico non potrà trovare miglior giudice dell'Ecc.mo Collegio adito, al fine di valutare se la candidata meritasse 21/30 e ben altra e più positiva considerazione da parte della Commissione, ritenendo la ricorrente che i suoi elaborati contengano espressione conoscenza delle due materie, coerenza e correttezza; nonché capacità espressiva e di sintesi di gran lunga superiori ai 21/30 con cui è stata giudicata.

Peraltro, alla stessa risulta che altri candidati, non laureati e quindi privi anche di conoscenze specifiche giuridiche, abbiano ottenuto voti anche di molto superiori ai suoi nelle due prove scritte. Ciò non può che destare ulteriore perplessità, nulla togliendo e con tutto il dovuto rispetto ai candidati non laureati, circa i criteri di attribuzione dei voti, stante un divario consistente tra le competenze e conoscenze acquisite con una specifica laurea in giurisprudenza e un mero diploma di scuola secondaria. E ciò sia riguardo ai contenuti degli elaborati, sia nelle modalità di redazione ed espressione.

Appare quanto meno improbabile che la Dott.ssa abbia potuto redigere elaborati talmente scadenti da essere superata nelle prove scritte da candidati non laureati e non aventi specifiche competenze nelle materie oggetto delle prove scritte.

D'altra parte, allo stato, stante il limite indicato nello stesso bando di concorso all'accesso agli elaborati degli altri candidati, richiedibili solo a graduatoria approvata e, quindi non attualmente,

non si può offrire in questo momento la prova provata di quanto sopra sostenuto. Ma resta senz'altro il sospetto più che fondato che vi sia stato chiaramente eccesso di potere nelle rispettive valutazioni degli elaborati della odierna ricorrente e degli altri candidati non laureati ma aventi voti anche di molto superiori a suoi, di **ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA**, non avendo certamente letto i Commissari con la dovuta attenzione e cura gli elaborati redatti da essa candidata qui ricorrente.

Anche per una lettura di tali elaborati e dei relativi giudizi dovremo attendere che il competente ufficio del Concorso rilasci le copie richieste.

È evidente che una volta che si potranno esaminare tali atti, sarà possibile per la ricorrente elaborare “motivi aggiunti” ai sensi dell’art. 43 CPA da sottoporre all’Ecc.mo Collegio adito a integraizone dei vizi già qui rilevati.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* sottostante al ricorso è già stato illustrato.

E certamente lo stesso potrà ulteriormente arricchirsi a seguito dell’ostensione degli atti e provvedimenti richiesti dalla ricorrente e di cui si è tuttora in attesa di rilascio.

Quanto al *periculum in mora*, esso consiste nella necessità di evitare che oltre agli atti già qui enucleati riguardanti in particolare la propria valutazione di merito delle prove scritte e orali, la candidata possa essere costretta nelle more di un giudizio di merito i cui tempi di definizione sono, come noto, di gran lunga più ampi, non solo a impugnare ulteriori atti lesivi (graduatoria definitiva in primis), ma anche a dover sostenere maggiori oneri processuali, con la chiamata di altri candidati in giudizio quali controinteressati e a sostenere i relativi costi e tempi necessari per l’integraizone del contraddittorio.

Il decorso del tempo comporta altresì il sovrapporsi ulteriori fenomeni quali l’inquadramento e l’immissione in ruolo di candidati vincitori, lo scorrimento della graduatoria per candidati che nelle more risulteranno idonei. Ma soprattutto si effettueranno assunzioni e relativa stipula di contratti

individuali i cui effetti comporteranno la stabilizzazione degli interessi delle parti potenzialmente da evocare quali controparteinteressati.

Il danno è costituito pertanto non solo dalla perdita definitiva, per il ricorrente, dell'occasione di formazione e di reddito, e della chance di un posto di lavoro per il quale ha concorso del tutto legittimamente.

Sotto il profilo della comparazione degli opposti interessi, stante la cronica necessità della PP.AA. (anche in questo particolare momento storico di approvazione e realizzazione del PNRR) di acquisire apporto collaborativo a vario titolo per le esigenze indicate nel Bando, **la sospensiva di giudizi palesemente errati e ingiusti e non sorretti da adeguata motivazione non potrebbe certo arrecare danno all'Amministrazione**, mentre potrebbe concorrere ad azzerare sostanzialmente le possibilità di chance della ricorrente di accedere al posto per il quale ha partecipato con lodevole e, come certamente risulterà, dall'ostensione dei suoi elaborati, con la necessaria competenza e conoscenza delle materie oggetto delle prove d'esame.

La ricorrente verrebbe costretta ad attendere per ottenere tutela **una definizione nel merito che potrebbe risultare di fatto priva di "utile effetto", per il sovrapporsi di tutte le situazioni sopra descritte.**

Documenti allegati come da separato foliaro.

Procura speciale allegata.

Roma, 6 aprile 2023

Avv. Manfredo Piazza